



Dott. Alfonso Colucci
Notaio

Via Emanuele Gianturco, 1
00196 - R O M A
Tel. 06.36001313
e-mail acolucci@notariato.it

Repertorio numero 21.364=====Raccolta numero 10.748

===== **VERBALE DI DEPOSITO** =====
===== **DELLO STATUTO DI** =====
===== **FEDERCONSUMATORI - APS** =====
===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

Il ventinove dicembre duemilaventicinque. =====
===== (29 dicembre 2025) =====

In Roma, nel mio studio in via Emanuele Gianturco n. 1. =====
Avanti a me dottor Alfonso Colucci, Notaio in Roma, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, =====

===== è comparso =====

il Signor =====

= **GIORDANO Roberto**, nato a Capua (CE) il 14 novembre
1960, domiciliato in Roma, via Palestro n. 11, codice
fiscale: GRD RRT 60S14 B715W. =====

===== == =====

Detto **Comparente**, della cui **identità personale** io
Notaio sono certo, =====

===== **PREMETTE** =====

= di intervenire nel presente atto nella propria
qualità di **Vice Presidente Nazionale dell'associazione**
nazionale =====

===== **"FEDERCONSUMATORI - APS"** =====

con sede legale in Roma, via Palestro n. 11, codice
fiscale: 97060650583, duratura illimitata, =====
ente iscritto nella sezione **"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE**
SOCIALE" del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, ai
sensi dell'art. 54, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dell'art.
32, D.M. 15 settembre 2020 n. 106 giusta Determinazione
della Direttrice della Direzione Regionale per l'**Inclusione**
Sociale - Ufficio Regionale del RUNTS Lazio - n. G02400 del
23 febbraio 2023, Associazione costituita in Italia, di
diritto italiano, facultato al presente in forza della
delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 17 dicembre
2025 che, in copia, firmata dal comparente e da me Notaio,
al presente atto si allega distinta con la lettera "A". =====

===== == =====

Il **Comparente** =====

===== **PREMETTE CHE** =====

= **l'Assemblea Nazionale dei Soci Delegati di**
FEDERCONSUMATORI - APS, con sede legale in Roma, via
Palestro n. 11, riunitasi il 17 dicembre 2025 approvava il
testo del nuovo Statuto dell'Ente; =====

= che, con il presente atto, il **Comparente**, nella
propria dichiarata qualità di **Vice Presidente Nazionale**,
intende depositare nei miei atti, al fine della
registrazione e del rilascio di copie autentiche, lo Statuto
dell'Ente quale approvato dall'**Assemblea Nazionale dei Soci**
Delegati nella riunione del 17 dicembre 2025. =====

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Roma 3^A - Entrate
In data 29 dicembre 2025 al n.
27.181 Serie 1T con € 200,00

=====

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente ed ha valore di prima convenzione, =====

il Comparente richiede di depositare ai miei atti - affinché io proceda alla registrazione ed al rilascio di copie autentiche - lo Statuto di FEDERCONSUMATORI - APS, con sede legale in Roma, via Palestro n. 11, adottato con voto unanime dall'Assemblea Nazionale dei Soci Delegati nella riunione del 17 dicembre 2025. =====

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ricevo dal Comparente lo Statuto di FEDERCONSUMATORI - APS che si compone di n. 28 (numero ventotto) articoli, per un totale di n. 22 (numero ventidue) facciate; detto Statuto, firmato dal Comparente e da me Notaio, al presente atto si allega distinto con la lettera "B". =====

Si richiede l'esenzione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, co.3, D.Lgs. 117/2017, cit.. =====

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di ben conoscerli. =====

Le spese del presente atto sono a carico di FEDERCONSUMATORI - APS. =====

Dichiaro io Notaio di aver personalmente indagato la volontà della parte e di aver spiegato alla stessa il contenuto dell'atto contestualmente alla stipula. =====

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva e lo dichiara in tutto conforme alla propria volontà, sottoscrivendolo per conferma insieme con me Notaio alle ore dieci e minuti quindici. =====

Consta il presente di un foglio di carta, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, su tre facciate intere e parte della quarta facciata fin qui, oltre le firme in calce. =====

Firmato: Roberto Giordano =====

=====Alfonso Colucci Notaio (impronta del Sigillo) =====

Prot. 1.5.1/2025/AD
Roma, 17 dicembre 2025

**DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
DI FEDERCONSUMATORI - APS**

Il Consiglio Direttivo nazionale di Federconsumatori APS, riunitosi in videoconferenza su piattaforma CISCOWEBEX in data 17 dicembre 2025, alle 11.30, validamente costituito, preso atto

- che l'Assemblea nazionale dei soci delegati di Federconsumatori APS, riunitasi in data 17 dicembre 2025, alle 09.30, ha approvato le modifiche allo Statuto ad oggi vigente, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale III di Roma, in data 20 luglio 2020, al n. 14.625, serie IT;
- che è, pertanto, necessario provvedere al deposito dello Statuto, così come modificato e approvato dall'Assemblea Nazionale dei Soci delegati, presso il Notaio dott. Alfonso Colucci ai fini della registrazione e rilascio di copie autentiche;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, che forma parte integrante della presente,

DELIBERA


all'unanimità dei presenti di conferire mandato al Vicepresidente, Roberto Giordano, n. q. di Responsabile dell'Organizzazione, di provvedere al deposito dello Statuto modificato, unitamente alla relativa delibera di approvazione delle modifiche, presso il Notaio Alfonso Colucci, conferendo allo stesso tutti i poteri e le facoltà di legge per porre in essere gli adempimenti che si riterranno necessari.

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Angelo D'Adamo



Firmato digitalmente da
D'ADAMO ANGELO MICHELE
C=IT



Federconsumatori - APS Via Palestro, 11 00185 Roma - Tel. 06.42020759 - Fax 06.4742480
e-mail: federconsumatori@federconsumatori.it - Pec: federconsumatori-nazionale@pec.it

DONA IL **5x1000** ALLA FEDERCONSUMATORI CF 97060650583



STATUTO NAZIONALE FEDERCONSUMATORI – APS

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI, ATTIVITA' E ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

- Art. 1 - Costituzione, sede e durata
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Attività e ambiti d'intervento
- Art. 4 - Articolazioni territoriali

TITOLO II – SOCI

- Art. 5 - Trattamento dei dati personali
- Art. 6 - Diritti e doveri dell'associato
- Art. 7 - Cessazione dalla qualità di socio
- Art. 8 - Espulsione

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

- Art. 9 - Gli organi sociali
- Art. 10 - L'Assemblea dei soci e l'Assemblea dei soci delegati
- Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
- Art. 12 - Il Presidente
- Art. 13 - La Presidenza
- Art. 14 - Il Collegio dei Sindaci – Organo di Controllo
- Art. 15 - Il Collegio di Garanzia
- Art. 16 - Il Collegio Statutario
- Art. 17 - Sanzioni disciplinari per gli associati
- Art. 18 - Sanzioni disciplinari per le strutture

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

- Art. 19 - Autonomia delle strutture
- Art. 20 - Risorse e ripartizioni
- Art. 21 - Tesoriere
- Art. 22 - Ispettori
- Art. 23 - Bilanci

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE E SCIoglIMENTO

- Art. 24 - Patrimonio sociale
- Art. 25 - Scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'Associazione Federconsumatori-APS
- Art. 26 - Accorpamento, fusione, scissione e scioglimento di strutture territoriali

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 - Rinvii normativi e interpretativi
- Art. 28 - Disposizioni transitorie

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI, ATTIVITA' E ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

ART.1 – Costituzione, sede e durata

1. È costituita, con sede a Roma, in Via Palestro n. 11, l'Associazione autonoma e democratica di consumatori, risparmiatori, pazienti e utenti denominata Federconsumatori - Associazione di Promozione Sociale (per brevità Federconsumatori - APS), C.F. 97060650583. L'eventuale cambiamento della sede legale all'interno dello stesso Comune, decisa dagli organi sociali competenti, non comporta la necessità di modificare lo Statuto.
2. L'Associazione si uniforma alle norme del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e del relativo Regolamento nonché al Codice del Terzo Settore.
3. Il marchio Federconsumatori - APS è formato da due elementi: una freccia a otto colori; la scritta "Federconsumatori". I due suddetti elementi sono accostati secondo un preciso ordine:
 - la freccia è rivolta a destra verso il nome (Federconsumatori);
 - il *lettering* è centrato rispetto alla punta della freccia;
 - il *namig* (Federconsumatori) è un *font* Bastone (Sans Serif) Grotesque MT Std Condensed;
 - il colore del *font* è blu (Pantone Reflex Blue C).L'immagine freccia è composta da due rombi accostati tangenzialmente lungo un lato. Simbolicamente rappresentano due aghi di una bussola che convergono fino a formare una freccia verso il logo, polo d'attrazione di energie positive. Ciascun rombo è composto da quattro triangoli scaleni, uguali e tangenti, disposti perpendicolarmente gli uni agli altri. Ciascuno dei triangoli ha un colore diverso, per un totale di otto colori, disposti nel seguente ordine, in senso orario:
 - Pantone Red 032 C desaturato al 70% (rosso chiaro);
 - Pantone 123 C desaturato al 70% (giallo chiaro);
 - Pantone 123 C (giallo);
 - Pantone 2985 C (azzurro);
 - Pantone 2985 desaturato al 70% (azzurro chiaro);
 - Pantone Reflex Blue C;
 - Pantone Reflex Blue C desaturato all'85%;
 - Pantone Red 032 C.
4. Il logo di Federconsumatori - APS, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, deve essere adottato da ogni struttura federata dell'Associazione, che vi accosta la propria denominazione territoriale per il suo utilizzo.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Scopi

1. L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è indipendente, democratica, federativa, apartitica, antifascista e aconfessionale.
2. Professa i valori dell'uguaglianza e della solidarietà, afferma il principio di legalità in ogni attività esterna, nel funzionamento dell'Associazione e nel rapporto con gli associati; ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità Europea, nei trattati sull'Unione Europea e nella Costituzione italiana, nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

3. L'Associazione, in tutte le sue articolazioni, potrà acquisire personalità giuridica e non potrà assumere il carattere di formazione politica né partecipare a competizioni elettorali.

ART. 3 – Attività e ambiti d'intervento

1. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore e, in particolare, anche in conformità con il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.: persegue attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i propri associati, dei loro familiari e di terzi nella loro qualità di consumatori, risparmiatori, pazienti e utenti, con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale, nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, cultura e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente.
2. L'Associazione, che opera in via prevalente attraverso l'impegno volontario dei soci, agisce, in via principale, nelle seguenti attività di interesse generale: la legalità del mercato e la correttezza delle politiche e delle pratiche commerciali; la sicurezza e la qualità dei processi e dei prodotti e servizi, con riguardo particolare all'agroalimentare; la pratica di politiche ESG da parte delle aziende lungo tutte le filiere e catene di valore globali; l'erogazione dei servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità, di efficienza e di efficacia, con riguardo alle reti materiali e sociali e, in particolare, alle prestazioni sociosanitarie e assistenziali inclusive e ai presidi di garanzia dei diritti sociali e costituzionalmente protetti; la promozione del diritto all'istruzione in tutti i suoi gradi e dell'accesso universale ai vari servizi educativi per tutte le età nelle diverse forme e modalità di prestazione; la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del diritto di accesso alle attività culturali e alle pratiche sportive e di gestione del tempo libero; la tutela della salute e del diritto a una sanità di qualità e pubblica; il contrasto di qualunque forma di patologia avente un risvolto sociale, quali, a titolo esemplificativo, bullismo, disturbo da gioco d'azzardo (DGA), dipendenze e abuso di farmaci e di sostanze; la promozione della sostenibilità sociale e ambientale nelle politiche di sviluppo economico e nella programmazione urbanistica e territoriale; le politiche per la sicurezza e la legalità, per la vivibilità urbana e per il recupero e la salvaguardia dell'ambiente; le attività di comunicazione in tutte le sue possibili declinazioni e il diritto a una informazione corretta e adeguata, in particolare in relazione alle fasce più deboli della popolazione; la lealtà, la chiarezza e veridicità della pubblicità; la tutela della *privacy* e della protezione dei dati; la correttezza nell'utilizzo dei dati personali da parte degli operatori economici e nell'uso dell'intelligenza artificiale e delle differenti tecnologie e piattaforme digitali; la promozione dell'uso attento e consapevole dei motori di ricerca e piattaforme *social*; la difesa del diritto alla mobilità delle persone e la tutela dei diritti del passeggero e degli utenti delle infrastrutture e dei servizi di trasporto; la difesa degli interessi economici e patrimoniali e la tutela del risparmio; il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi, ai servizi assicurativi e alle gestioni patrimoniali; il contrasto dell'usura e del sovra-indebitamento nell'ambito della legislazione vigente; tutto quant'altro possa ascrivere alla pratica e all'impostazione teorica del consumerismo così come si delinea nel nostro Paese e in Europa.
3. L'Associazione, nell'ambito delle finalità di promozione sociale e di tutela degli interessi economici e giuridici di consumatori e utenti, risparmiatori e pazienti di cui all'art. 1, svolge le soprarichiamate attività attraverso tutti gli strumenti specificatamente previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria e in particolare attraverso:
 - l'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove che realizzino i diritti ed esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni e con altri soggetti pubblici e privati;
 - la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi;
 - l'impegno per sostenere, nell'intera filiera e catena distributiva, le produzioni alimentari e delle merci e la prestazione di servizi in genere con precise garanzie di qualità, di rispetto delle regole del lavoro, di riguardo

- alla protezione della salute, di realizzazione con processi e tecniche per il risparmio energetico, di compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente e orientate per quanto più possibile all'economia circolare;
- l'iniziativa per sostenere e sviluppare a tutti i livelli una corretta informazione e un'adeguata formazione del consumatore, risparmiatore, paziente e utente, tesa a garantire: il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione; l'accesso alla "società dell'informazione" anche ai soggetti più disagiati socialmente o territorialmente; il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica; la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive; la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di altre autorità pubbliche.
 - la promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di difesa dei consumatori, in sintonia con le esigenze della loro tutela e della qualità della vita dei cittadini e delle persone;
 - il sostegno all'azione dello Stato nell'accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori, pazienti e utenti, curando la loro costituzione di parte civile e, più in generale, agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalle leggi e dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.;
 - la promozione di iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema nonché di azioni anche giudiziarie contro ogni forma di inquinamento;
 - la pubblicazione di propri organi di informazione e altre attività editoriali, che resteranno di proprietà dell'Associazione, cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale e, in particolare, dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.;
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, individuate dal Consiglio Direttivo, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, sono stati definiti dal decreto interministeriale 19 maggio 2021, n. 107 e s.m.i.
 5. Per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si avvale prevalentemente di volontari associati e, altresì, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche propri associati, in conformità alla disciplina applicabile e, in particolare, a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.
 6. I suddetti volontari, dipendenti e collaboratori, eccettuati i fornitori esterni di servizi o prestazioni professionali, specifiche, convenzionate od occasionali, riconoscono Federconsumatori - APS quale organizzazione di tendenza per ogni derivante effetto pratico e giuridico, e si vincolano, di conseguenza, al rispetto dei principi e delle norme statutarie nonché delle regole di funzionamento interne, a iniziare dal divieto di prestare opera per altre associazioni consumeristiche o per altri enti, comunque denominati, che svolgano attività negli ambiti d'intervento di Federconsumatori - APS, salvo autorizzazione da parte dell'organo di amministrazione nazionale.

ART. 4 – Articolazioni territoriali

1. L'Associazione, nazionale e unitaria, si articola in strutture federate di livello provinciale, regionale e nazionale, dotate di autonomia giuridica e amministrativa nei limiti e con le modalità definiti dal presente Statuto. A seguito di fusioni e/o accorpamenti o decisioni di tipo organizzativo assunte dai Centri Regulatori, possono determinarsi strutture di livello interprovinciale, anch'esse dotate di proprio Statuto e

dell'autonomia prevista per le altre strutture. Le previsioni statutarie relative al livello provinciale sono da intendersi assunte anche per i livelli interprovinciali.

2. Esse hanno denominazione e logo comuni, con l'indicazione dell'ambito territoriale di competenza; la disciplina della vita associativa è normata dallo Statuto, dai Regolamenti nonché dagli atti e dalle decisioni degli organi sociali di Federconsumatori - APS.
3. A tutte le strutture compete la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione nel territorio di propria competenza; l'organizzazione, la direzione politica e operativa e il coordinamento delle attività, ivi comprese quelle dei collaboratori, dei dipendenti e dei volontari che concorrono a realizzarle, in rapporto con le strutture superiori dell'organizzazione e nel rispetto delle eventuali loro direttive generali e particolari, per raggiungere gli scopi sociali e gli obiettivi di Federconsumatori - APS.
4. Le suddette strutture organizzano nel territorio di competenza i propri sportelli locali quali unità organizzative di base ed espressione operativa dell'Associazione, che rappresentano il punto di coordinamento locale degli iscritti a Federconsumatori - APS.
5. Le strutture regionali e quella nazionale svolgono la funzione di Centro Regolatore, che esercitano attraverso il proprio organo di amministrazione e attraverso la successiva approvazione degli atti da parte degli altri organi sociali competenti, ove prevista o necessaria.
6. Al Centro Regolatore nazionale spetta, in via esclusiva, l'esercizio delle funzioni di direzione politica e organizzativa complessiva dell'Associazione, attraverso il Presidente e la Presidenza, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari di disciplina della vita interna e secondo gli atti e le decisioni degli organi sociali.
7. Tali funzioni sono sovra-ordinate a tutte le altre strutture, sulle quali il Centro Regolatore nazionale esercita attività d'indirizzo, di coordinamento, di regolamentazione amministrativa e di controllo, anche dirimendo eventuali controversie fra le strutture stesse.
8. Il Centro Regolatore nazionale è titolare esclusivo del nome, del logo e dei simboli dell'Associazione, di cui concede e revoca l'utilizzo alle proprie strutture.
9. Spetta al solo Centro Regolatore nazionale la proposta di commissariare una struttura e conseguentemente scioglierne gli organi sociali in presenza di situazioni critiche, quali, a titolo esemplificativo: gravi irregolarità amministrative o esposizioni debitorie non sanate; grave degenerazione della dialettica, anche in rapporto con le altre strutture, e insorgenza di gravi conflitti interni che si proiettino negativamente all'esterno; impedimento della normale direzione delle attività nella struttura con danno, anche solo d'immagine, per l'Associazione; mancata applicazione delle delibere vincolanti degli organi decisionali superiori e di controllo; adozione da parte degli organi della struttura di atti o assunzione di condotte da parte dei suoi dirigenti che si pongano in contrasto con i principi, i valori e le regole statutarie e dell'organizzazione; altre situazioni di particolare gravità che impediscano il regolare governo della struttura e/o che possano compromettere la reputazione e il buon nome dell'Associazione.
10. Tale decisione, su proposta della Presidenza nazionale, e previa consultazione del Centro Regolatore regionale di competenza, laddove il provvedimento sia diretto a una struttura provinciale, è adottata dal Consiglio Direttivo nazionale, con la maggioranza favorevole degli aventi diritto.
11. La Presidenza nazionale dell'Associazione può, in casi di particolare gravità, disporre d'urgenza il commissariamento di una struttura con propria delibera motivata, salvo ratifica entro i sessanta giorni successivi da parte del Consiglio Direttivo nazionale, come previsto all'ultimo alinea del comma 3 del successivo art. 11.
12. Le strutture regionali svolgono il ruolo di Centri Regolatori per le strutture provinciali di propria competenza,

che si esercita attraverso i Presidenti e le Presidenze, secondo le norme e gli atti degli organi sociali, e concorrono unitamente al Centro Regolatore nazionale al miglior funzionamento dell'Associazione nel proprio ambito provinciale e regionale di competenza.

13. I Centri Regolatori sovra-ordinati, sentito il Consiglio Direttivo o, in mancanza, l'Assemblea dei soci delegati, in caso di temporanea difficoltà nel conferimento dell'incarico di Presidente, sono tenuti ad attivare le procedure per l'elezione del Presidente stesso o ad assumere, nelle more dell'elezione, le decisioni più opportune, garantendo il normale funzionamento delle strutture interessate, per un periodo non superiore a sei mesi.
14. In tale contesto i Centri Regolatori regionali svolgono la precipua funzione di supporto e coordinamento organizzativo e amministrativo delle proprie strutture provinciali, sulle quali esercitano anche le funzioni di controllo attraverso gli organi statutari preposti e, nel rispetto delle previsioni e delibere di cui all'articolo 20 del presente Statuto, ripartiscono le risorse comuni nelle quote di propria competenza; hanno potestà ordinamentale, d'intesa con il Centro Regolatore nazionale, rispetto al modello organizzativo e all'articolazione delle strutture di Federconsumatori - APS in ambito regionale, adottando gli atti conseguenti alle eventuali decisioni relative alla loro apertura, accorpamento, scissione o scioglimento che saranno adottate dagli organismi dirigenti interessati; svolgono attività di rappresentanza legale dell'Associazione verso terzi e nei confronti delle istituzioni regionali, ivi compresi gli Enti pubblici strumentali, e di quelle di area vasta congiuntamente con le strutture provinciali interessate; partecipano alle attività degli organi, istituti e consessi partecipativi operanti in ambito regionale, assumendone all'occorrenza incarichi e nomine e gestendo in condivisione con le proprie strutture la relativa attività progettuale; sviluppano relazioni, anche orientandole alle suddette attività progettuali di studio, ricerca e analisi di contesto e di conoscenza, formazione, comunicazione e orientamento dei consumatori, risparmiatori, pazienti e utenti; sovrintendono o stipulano direttamente accordi e convenzioni di scala appropriata con associazioni e altri interlocutori e controparti pubblici e privati, che trasmettono al Centro Regolatore nazionale e dei quali curano l'aggiornamento, la raccolta e la conservazione; curano la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti e degli operatori, d'intesa con il Centro Regolatore nazionale, e la circolarità delle informazioni, anche mediante la creazione di apposite forme di coordinamento delle attività e delle rappresentanze delle proprie strutture, quali, ad esempio, la consulta giuridica regionale, le consulte tematiche, l'esecutivo dei Presidenti provinciali o dei responsabili di organizzazione, il coordinamento della comunicazione; dirigono l'attività consumeristica vertenziale di livello regionale e promuovono iniziative pubbliche di confronto, di proposta, di protesta e rivendicazione.
15. Le articolazioni provinciali e regionali di Federconsumatori - APS dovranno dotarsi di propri Atti costitutivi e adottare lo Statuto nazionale, anche inserendo disposizioni aggiuntive che non contrastino con le sue previsioni. Sarà compito del Collegio Statutario verificare la conformità delle disposizioni aggiuntive eventualmente introdotte dalle strutture.

TITOLO II – SOCI

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Federconsumatori - APS garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. A tal fine, in considerazione della struttura organizzativa, come disciplinata dal presente Statuto, le strutture di Federconsumatori – APS sono tra loro contitolari del trattamento e, per l'effetto, l'accordo di

contitolarità di cui all'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 è approvato dai Consigli Direttivi della struttura nazionale e delle strutture regionali - le quali ultime agiscono anche in nome e per conto delle rispettive strutture provinciali - e sottoscritto dai Presidenti delle relative strutture.

3. Il Responsabile della Protezione dei Dati, individuato dalla Presidenza e designato dal Presidente di Federconsumatori - APS, svolge le funzioni previste dall'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 e le altre eventuali affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture regionali e provinciali, le quali sono tenute ad avvalersi del Responsabile della Protezione dei Dati designato dalla struttura nazionale.
4. Il Consiglio Direttivo nazionale approva il Regolamento sul Trattamento dei Dati della Federconsumatori - APS, finalizzato a disciplinare le politiche, le modalità e le misure tecniche e organizzative da adottare ad ogni livello dell'Associazione, disciplinando altresì, nel rispetto dell'Accordo di contitolarità, le competenze per l'adozione e/o la modifica di eventuali specifiche linee guida.

Art. 6 – Diritti e doveri dell'associato

1. I soci della Federconsumatori - APS possono essere persone fisiche o Associazioni di Promozione Sociale, Enti del Terzo Settore e/o senza scopo di lucro, che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione (per esempio, circoli ricreativi o culturali, centri di studio o di ricerca), disponibili a collaborare con Federconsumatori - APS, condividendone gli indirizzi, a tutela dei consumatori e degli utenti. Gli ETS o gli Enti senza scopo di lucro non possono superare il 50% del numero delle APS associate.
2. La domanda di adesione alla Federconsumatori - APS avviene normalmente presso gli sportelli locali delle sedi provinciali e regionali dell'Associazione; la domanda potrà essere avanzata anche in modalità on-line, attraverso i siti istituzionali dell'Associazione secondo quanto previsto nel modulo informatico di iscrizione.
3. La domanda comporta la condivisione dei principi costitutivi, quali l'elettività delle cariche associative e il libero e democratico esercizio del diritto di voto, e delle finalità dell'Associazione, nonché l'impegno, da parte del richiedente, di osservarne lo Statuto, i Regolamenti interni, le decisioni assunte dagli organi statutari e di provvedere al versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti in base alle regole, alle modalità di ammissione e alle decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo nazionale. L'ammissione all'Associazione da parte dell'organo di amministrazione della struttura provinciale o regionale, dopo il pagamento della quota di iscrizione annuale, si perfeziona con la conseguente consegna della tessera da parte della struttura provinciale, anche per il tramite di quella regionale, o con il suo successivo invio in caso di accesso alla modalità *on line*; in mancanza, la ricevuta di pagamento della quota associativa, debitamente compilata secondo l'apposita modulistica prevista dal Regolamento del tesseramento, costituisce valido atto di ammissione all'Associazione e contestuale comunicazione al richiedente della suddetta ammissione.
4. La quota d'iscrizione non è rimborsabile in nessun caso.
5. L'ammissione dà diritto:
 - a) di elettorato attivo e passivo negli organi associativi, se si è iscritti da almeno tre mesi;
 - b) di partecipazione, discussione e voto nelle assemblee territoriali, anche per eleggere i delegati alle Assemblee delle strutture dei livelli superiori secondo le modalità definite nell'apposito Regolamento congressuale;
 - c) di partecipazione a tutte le iniziative e manifestazioni promosse;
 - d) di partecipazione a ogni attività associativa, nonché di essere informati sulle attività e sulle

- iniziative dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
- e) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - f) di prendere visione dei libri associativi tenuti presso la sede legale delle strutture, previa richiesta scritta.
6. L'eventuale istanza di accesso ai libri sociali deve essere inoltrata alla Presidenza dell'Associazione, presso la sede legale della struttura interessata, e dovrà essere evasa entro 60 giorni.
 7. La quota associativa annua è di spettanza, in quota parte, della struttura provinciale, di quella regionale e di quella nazionale. Ordinariamente, la struttura provinciale tratterà la propria quota e provvederà a versare le quote spettanti a quella regionale e a quella nazionale, e analogamente agirà verso le altre la struttura che ha ricevuto la domanda di adesione del socio, nella misura e nei tempi definiti dalle norme amministrative e dal Regolamento o, comunque, da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo nazionale.
 8. Non sono ammessi soci temporanei e la qualità di socio è, altresì, intrasmissibile.
 9. L'associato dovrà essere annotato sul registro associati previsto dal c. 1, art. 15, del D. Lgs. n. 117/2017; il registro degli associati e gli altri libri sociali previsti nel già menzionato articolo devono essere tenuti dall'Associazione, oltre alle scritture previste dagli artt. 13, 14 e 17, c. 1, del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 7 – Cessazione dalla qualità di Socio

1. I soci cessano di far parte dell'Associazione per morte, recesso, espulsione, mancato rinnovo dell'iscrizione, morosità o irregolarità d'iscrizione non sanate.
2. I soci possono sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla struttura provinciale di riferimento o a quella nazionale. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Art. 8 – Espulsione

1. L'associato può essere espulso quando non osservi le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle decisioni vincolanti assunte dagli organi statutari, o quando si ponga in contrasto o danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi, gli interessi, il patrimonio o l'immagine dell'Associazione.
2. La delibera di espulsione, della quale verrà data formale comunicazione alla struttura provinciale di riferimento e agli organi sociali dei quali l'associato faceva parte, sarà adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del presente Statuto.
3. L'espulsione sarà operativa dopo la comunicazione al socio della relativa delibera da parte del Collegio di Garanzia, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, Fax o con ogni altro mezzo idoneo a comprovarne l'effettiva ricezione o messa a conoscenza.
4. L'espulsione avrà efficacia dalla data di ricevimento o conoscenza della relativa comunicazione all'associato e non fa sorgere per lui alcun diritto di natura patrimoniale, ivi compresa la restituzione delle quote associative annuali.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Gli organi sociali

1. Organi della Federconsumatori - APS sono:
 - L'Assemblea dei soci e l'assemblea dei soci delegati
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - La Presidenza
 - Il Collegio dei Sindaci - Organo di Controllo
 - Il Collegio di Garanzia
 - Il Collegio Statutario
2. Nelle strutture Federconsumatori - APS territoriali con meno di cinquecento associati le Assemblee dei soci avranno le funzioni previste dall'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 117/2017. Esse provvederanno ad eleggere un Presidente e una Presidenza, composta secondo le previsioni statutarie e non procederanno alla elezione del Consiglio Direttivo.
3. Tale assetto privo del Consiglio Direttivo potrà essere adottato, in sede congressuale e successivamente rinnovato, per la durata del relativo mandato, anche da strutture con almeno cinquecento associati.

Art. 10 – L'Assemblea dei soci e l'Assemblea dei soci delegati.

1. L'Assemblea dei soci, a livello provinciale, ogni quattro anni, in corrispondenza della fase congressuale, eleggerà i delegati all'Assemblea regionale dei soci delegati, e se richiesto a quella nazionale, con le modalità definite dal Regolamento congressuale. Le strutture provinciali con almeno 500 associati, potranno eleggere anche la propria Assemblea dei soci delegati.
2. L'Assemblea nazionale dei soci delegati è il massimo organo elettivo e deliberante della Federconsumatori – APS ed è costituita dai delegati eletti dalle assemblee delle altre strutture federate, secondo il Regolamento congressuale, scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati.
3. L'Assemblea nazionale dei soci delegati è indetta in sessione congressuale, ogni quattro anni, dal Consiglio Direttivo, che approva preliminarmente il Regolamento congressuale per lo svolgimento dell'Assemblea nazionale dei soci delegati e delle Assemblee territoriali e regionali dei soci e dei soci delegati, nell'osservanza dei criteri della rappresentanza proporzionale in base al numero dei rispettivi iscritti e della solidarietà tra strutture secondo le modalità definite dal suddetto Regolamento.
4. In tale sessione l'Assemblea nazionale dei soci delegati procede al rinnovo degli organi sociali, i quali decadono all'atto del suo insediamento.
5. L'Assemblea dei soci delegati, inoltre, in tutte le strutture, resta in carica per tutta la durata del mandato degli organi sociali fino alla convocazione della nuova Assemblea ai fini del loro rinnovo, come sopra disposta, e può, altresì, essere convocata dalla sua Presidenza, annualmente e allorquando ritenuto opportuno, d'intesa con la Presidenza dell'Associazione.
6. Gli associati a Federconsumatori – APS hanno diritto di partecipare, con le modalità previste dal Regolamento di cui sopra, all'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale.
7. L'Assemblea dei soci delegati è costituita regolarmente, a tutti i livelli, da almeno il 50% più 1 dei

rappresentanti dei soci eletti come sopra stabilito e delibera a maggioranza semplice dei presenti; nel caso in cui l'Assemblea nazionale dei soci delegati debba approvare modifiche al presente Statuto, il quorum costitutivo di validità deve essere pari a tre quarti degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere assunta con il voto pari al 50% più 1 dei presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 11.

8. L'Assemblea dei soci delegati:

- elegge, come primo adempimento, la propria Presidenza, composta di almeno tre componenti, che rimane in carica fino alla costituzione della nuova Assemblea nella successiva sessione congressuale e che ha come compito esclusivo la convocazione e la gestione dei lavori dell'organo assembleare. I suoi membri, qualora non ne siano componenti, sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto;
- elegge il Consiglio Direttivo, fra i soci, definendone il numero dei componenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2382 c.c. e ai sensi del comma 5 del successivo art. 11;
- può sostituire i componenti dimissionari o decaduti dello stesso Consiglio Direttivo, tenendo conto dei criteri di rappresentanza adottati, una volta esauriti i componenti supplenti eventualmente nominati all'atto del suo insediamento. I nuovi componenti decadono insieme agli altri al termine del mandato ordinario degli organi stessi;
- può operare integrazioni del Consiglio Direttivo, su proposta motivata della Presidenza dell'Associazione, eleggendone nuovi membri entro un limite massimo del 10% dei suoi componenti originariamente eletti in sessione congressuale, i quali decadono insieme agli altri al termine del mandato ordinario;
- elegge e revoca i tre componenti effettivi del Collegio dei Sindaci - Organo di Controllo e i due supplenti nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia;
- elegge e revoca i tre componenti effettivi del Collegio di Garanzia e i due supplenti;
- elegge e revoca i tre componenti effettivi del Collegio Statutario e i due supplenti;
- stabilisce gli obiettivi di politica dell'Associazione fino all'Assemblea nazionale successiva.

9. L'Assemblea nazionale dei soci delegati viene convocata d'intesa con la Presidenza della Federconsumatori - APS, mediante affissione nella bacheca fisica e/o telematica dell'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet nazionale o invio telematico di *short message* o di *e-mail* per gli associati per i quali siano disponibili i relativi contatti e indirizzi, con preavviso di almeno sette giorni.

10. L'Assemblea dei soci delegati potrà essere convocata anche in modalità "da remoto" o mista, con opportuna verifica da parte della sua Presidenza della partecipazione dei soci delegati, secondo le modalità definite dal Regolamento di funzionamento dell'Assemblea stessa, laddove presente.

11. L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza del 50% più 1 degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero e delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 26, c.1 del presente Statuto.

12. L'Assemblea dei soci e dei soci delegati viene convocata in via straordinaria, a tutti i livelli, su richiesta motivata rispettivamente del 10% degli associate del 25% dei soci delegati, nei rispettivi livelli organizzativi.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione politica e organizzativa dell'Associazione ed è eletto, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, nelle strutture con un numero di almeno cinquecento associati. Rimane ferma la disciplina degli organi sociali nelle strutture con un numero di associati inferiore a cinquecento, di cui al comma 2 dell'art. 9 del presente Statuto.

2. Le funzioni attribuite al Consiglio Direttivo sono definite in applicazione dell'art. 25, c. 2, del D. Lgs. n. 117/2017.
3. Il Consiglio Direttivo nazionale:
 - promuove, elabora, dirige e coordina l'attività della Federconsumatori - APS sull'intero territorio nazionale, attuando gli indirizzi definiti dall'Assemblea nazionale dei soci delegati e assumendo iniziative nei confronti di terzi;
 - promuove e orienta la negoziazione nazionale sui temi di interesse generale;
 - approva a livello nazionale il bilancio consuntivo in un termine idoneo ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - elegge e revoca, con votazioni separate, il Presidente dell'Associazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, e la Presidenza dell'Associazione, a maggioranza dei presenti, in riunione validamente costituita. In presenza di più candidature per tali cariche, si dà luogo a una procedura di elezione a maggioranza in ballottaggio tra candidati alternativi;
 - può istituire la Consulta delle Associazioni regionali, composta dai Presidenti regionali o loro delegati e dai referenti e coordinatori nazionali dei settori operativi, le cui funzioni saranno di supporto e consultazione per l'attività della Associazione;
 - convoca, almeno una volta durante il mandato ordinario, la riunione nazionale dei quadri e dei delegati, anche in veste di Conferenza di Organizzazione, definendone oggetto, criteri e modalità;
 - può approvare, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, le modifiche al presente Statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o da indicazioni di organi della Pubblica Amministrazione. È, comunque, preclusa al Consiglio Direttivo la facoltà di modificare lo Statuto per quanto attiene ai diritti fondamentali degli associati, agli indirizzi generali dell'Associazione e alle competenze degli organi sociali;
 - può decidere la costituzione di un fondo di solidarietà interno all'Associazione, definendone le modalità di finanziamento ed erogazione;
 - approva i regolamenti relativi alle materie delegate dallo Statuto, alla disciplina delle modalità di funzionamento dell'Associazione e al funzionamento delle strutture nel territorio, alla disciplina delle modalità di adesione proveniente da centri, circoli, associazioni o gruppi organizzati, alle regole congressuali, alle norme di applicazione dello Statuto, al tesseramento, alle regole amministrative, nonché il Regolamento sul Trattamento dei Dati Personali nell'Associazione;
 - delibera le sanzioni previste all'art. 18 del presente Statuto per le strutture provinciali e regionali; in caso di particolare e motivata urgenza la Presidenza dell'Associazione può deliberare direttamente in merito al richiamo e al commissariamento, salvo ratifica successiva del Consiglio Direttivo, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla emanazione della delibera stessa.
4. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea nazionale dei soci delegati ed elegge al suo interno la Presidenza del Consiglio stesso, il cui compito esclusivo è quello di convocare e gestire i lavori di tale organo, d'intesa con la Presidenza dell'Associazione. Devono anche essere eletti almeno uno o più vicepresidenti.
5. I componenti il Consiglio Direttivo nazionale sono eletti in un numero che potrà variare da un minimo di quarantuno a un massimo di centouno.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo, ad ogni livello, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
7. Tra i componenti il Consiglio Direttivo non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi, salvo quanto eventualmente previsto dalle proprie regole di funzionamento.
8. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum

stabiliti espressamente dallo Statuto.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta ogni quadrimestre; in caso di mancata convocazione, la Presidenza dell'Associazione si sostituisce, per provvedervi, alla Presidenza del Consiglio Direttivo, il quale può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti.
10. Nelle strutture con meno di cinquecento associati, provvede direttamente l'Assemblea dei soci all'elezione del Presidente dell'Associazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto oppure dei due terzi dei partecipanti, e della Presidenza, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Art. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente è l'organo di rappresentanza politica unitaria dell'Associazione. Al Presidente compete la convocazione della Presidenza.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Ha altresì la rappresentanza amministrativa e negoziale dell'Associazione, che può delegare formalmente, in tutto o in parte, ad altra figura, anche solo temporaneamente.
3. Il Presidente non può restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi. Eventuali deroghe, non reiterabili, potranno essere proposte dal Centro Regolatore superiore di riferimento e approvate dal Consiglio Direttivo della struttura interessata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto o, per le strutture con meno di cinquecento associati, dall'Assemblea dei soci con la stessa maggioranza oppure con quella dei tre quarti dei partecipanti, per non più di un ulteriore mandato congressuale. In ogni caso, il periodo di mandato complessivo non può essere superiore a dodici anni. La suddetta norma dovrà entrare a regime entro dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto.
4. Lo stesso Presidente non può essere rieletto prima che sia trascorso almeno un pieno mandato congressuale dalla cessazione dell'incarico di cui al periodo precedente.
5. In caso di candidatura alle elezioni politiche o amministrative, il Presidente si considererà sospeso da tutti gli organi elettivi, per dodici mesi e decaduto dal proprio incarico; in caso di elezione, si considererà decaduto da qualsiasi organo elettivo di cui al presente Statuto.
6. Il Presidente e i componenti le Presidenze di ogni struttura di Federconsumatori – APS non possono far parte di organismi esecutivi di pari livello di organizzazioni politiche, sindacali ed economiche, a eccezione delle associazioni di promozione sociale e di volontariato e degli Enti o organizzazioni con le quali Federconsumatori – APS abbia stipulato intese finalizzate alla reciproca collaborazione nel perseguimento delle proprie finalità statutarie. Eventuali deroghe motivate potranno essere concesse dalla Presidenza nazionale, sentito il proprio Consiglio Direttivo, ovvero, analogamente, dalla Presidenza regionale per le strutture territoriali di pertinenza, previa intesa con quella nazionale.
7. Il Presidente e i componenti la Presidenza, i dirigenti, i volontari, i dipendenti e i collaboratori di ogni livello (nazionale, regionale, provinciale) non possono rivestire cariche in altre associazioni di consumatori o in enti e associazioni comunque connesse al mondo del consumerismo, eccezion fatta per quelle di diretta emanazione della Federconsumatori - APS nazionale o da essa partecipate o con le quali essa abbia stipulato appositi accordi di collaborazione o di rete. Essi non possono ricoprire ruoli di alcun genere in organismi esecutivi o funzioni manageriali di aziende, enti, organizzazioni aventi scopo di lucro e simili, promuoverne la costituzione o esserne partecipi o titolari. Casi specifici, quali, ad esempio, piccole e microaziende agricole o a conduzione familiare, quote di eredità, organi di gestione condominiali e simili, sono resi possibili dietro motivata autorizzazione decisa dalla Presidenza nazionale, informandone la Presidenza del Consiglio Direttivo.

8. Resta salva la possibilità di esercitare la propria attività libero - professionale in forma individuale e/o associata, nei limiti definiti in un'apposita convenzione tra professionisti e Federconsumatori - APS, tesa a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi con riguardo all'accettazione ed esecuzione di mandati professionali correlati all'attività di consulenza e assistenza prestata dagli sportelli dell'Associazione. La funzione di Presidente a ogni livello è incompatibile con l'esercizio in proprio di attività libero - professionali di ogni genere attinenti alle materie ricomprese nell'oggetto sociale. Eventuali deroghe motivate potranno essere concesse dalla Presidenza nazionale per le strutture regionali, sentito il Consiglio Direttivo, ovvero, analogamente, dalla Presidenza regionale per le strutture territoriali di pertinenza, previa intesa con la Presidenza nazionale. Con apposito atto regolamentare, sarà definito un codice di comportamento relativo allo svolgimento dell'attività libero professionale nel suo insieme.
9. Resta fermo l'impegno tassativo, a tutti i livelli dell'Associazione, a escludere ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto beni o servizi di aziende di produzione o distribuzione.
10. Le strutture regionali e provinciali, entro dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto, dovranno adeguarsi alle previsioni del presente articolo, superando eventuali situazioni di incompatibilità in essere.
11. Il Presidente deve astenersi da attività che configurino conflitti di interesse con le finalità e la ragione sociale dell'Associazione. Spetta al Collegio Statutario pronunciarsi sui conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del suo mandato.

Art. 13 – La Presidenza

1. La Presidenza è l'organo di amministrazione di Federconsumatori - APS, dà attuazione ai programmi e agli indirizzi dell'Assemblea nazionale dei soci delegati e ai deliberati del Consiglio Direttivo, ne dispone la convocazione d'intesa con le rispettive Presidenze e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle funzioni di rappresentanza.
2. Essa può procedere alla nomina, al suo interno, di uno o più Vicepresidenti con funzioni vicarie, in caso di temporaneo impedimento a operare del Presidente.
3. È convocata dal Presidente, che ha la responsabilità di avviare, entro tre mesi dalla propria elezione, le procedure di elezione dell'organo di Presidenza.
4. I componenti la Presidenza sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati. Entro trenta giorni dalla loro nomina, i componenti la Presidenza dovranno avviare le procedure previste nell'articolo 26, c. 6, del D. Lgs n. 117/2017.
5. La Presidenza nazionale sarà composta da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, incluso il Presidente. A livello regionale e provinciale la composizione delle Presidenze, il cui numero di componenti dovrà comunque essere inferiore alla metà dei componenti dell'Assemblea dei soci delegati o del Consiglio Direttivo o, nel caso di strutture al di sotto dei cinquecento associati, dell'Assemblea dei soci di riferimento, è stabilita dalle norme locali e dalle decisioni dei rispettivi Consigli Direttivi o Assemblee dei soci o soci delegati.
6. La Presidenza predispone i bilanci preventivo e consuntivo, di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale ove previsto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci delegati o, nelle strutture territoriali con un numero di associati inferiore a cinquecento, dell'assemblea dei soci, con le tempistiche ivi previste.
7. I componenti la Presidenza non possono restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi.

Eventuali deroghe potranno essere proposte dal Presidente della struttura interessata, d'intesa con i Centri Regolatori, e approvate dal Consiglio Direttivo, ove previsto, o dall'Assemblea dei soci delegati di riferimento con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto o, per le strutture con meno di cinquecento associati, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, per non più di un ulteriore mandato congressuale. In ogni caso, il periodo di mandato complessivo non può essere superiore a dodici anni. La già menzionata norma dovrà entrare a regime entro dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto.

8. Gli stessi componenti le Presidenze non possono essere rieletti prima che sia trascorso almeno un pieno mandato congressuale dalla cessazione dall'incarico di cui al periodo precedente.
9. In caso di candidatura alle elezioni politiche o amministrative, i componenti la Presidenza si considereranno sospesi da tutti gli organi elettivi per dodici mesi e decaduti dal proprio incarico; in caso di elezione, si considereranno decaduti da qualsiasi organo elettivo di cui al presente Statuto.
10. La Presidenza nazionale definisce e coordina le aree tematiche o dipartimentali di lavoro politico e organizzativo nelle quali potrà anche articolarsi l'attività della Consulta delle associazioni regionali, di cui al precedente art. 11.
11. I componenti la Presidenza devono astenersi da attività che configurino conflitti di interesse con le finalità e la ragione sociale dell'Associazione. Spetta al Collegio Statutario pronunciarsi sui conflitti di interesse che si dovessero verificare nel corso del suo mandato.

Art. 14 - Collegio dei Sindaci – Organo di Controllo

1. Il Collegio dei Sindaci - Organo di Controllo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, è l'Organo di Controllo dell'Associazione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 117/2017 e provvede al controllo amministrativo e contabile dell'Associazione, riferendo l'esito alla Presidenza.
2. Il Collegio dei Sindaci – Organo di Controllo controlla periodicamente, con cadenza almeno quadrimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione; verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili; predispose una relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
3. Per le strutture regionali e provinciali, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, con relazione motivata, riferisce alle Presidenze delle strutture di livello superiore, che adottano, nella loro funzione di Centri Regolatori, i provvedimenti necessari, anche mediante il ricorso agli organi di verifica e controllo.
4. Il Collegio dei Sindaci - Organo di Controllo ha libero accesso a tutti gli atti e documenti soggetti al controllo.
5. Al superamento dei limiti economici indicati all'art. 31, c. 1 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i., qualora l'Organo di Controllo fosse anche organo di revisione, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i.
6. Il Collegio dei Sindaci – Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D. Lgs. n. 117/2017 e, nei casi in cui è previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso D. Lgs. n. 117/2017.
7. Il Collegio dei Sindaci – Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi, di cui almeno uno scelto tra le categorie di cui all'art. 2397, c. 2, c.c., richiamato dall'art. 30, c. 5, del D. Lgs. 117/2017, e due supplenti che possono essere chiamati a sostituire i componenti effettivi anche solo in caso di loro assenza occasionale, ed elegge al suo interno il Presidente.

8. I componenti del Collegio dei Sindaci – Organo di Controllo devono rispondere, altresì, a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza, e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.
9. Il Collegio dei Sindaci - Organo di Controllo partecipa con i suoi componenti effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
10. Le riunioni del Collegio dei Sindaci – Organo di Controllo sono convocate e presiedute dal Presidente del Collegio stesso.
11. Il Collegio dei Sindaci - Organo di Controllo deve riunirsi almeno una volta ogni quadrimestre e delibera a maggioranza dei componenti effettivi.

Art. 15 – Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia è organo di giurisdizione interna della Federconsumatori - APS, eletto nelle strutture regionali e in quella nazionale.
2. A detto Organo è demandato il potere di istruttoria e di delibera e irrogazione delle sanzioni nei riguardi degli iscritti all'Associazione, in applicazione delle regole statutarie.
3. Il Collegio di Garanzia potrà esercitare i medesimi poteri anche nei riguardi di coloro che non risultano più iscritti, per qualunque ragione, per comportamenti posti in essere in vigenza di rapporto associativo.
4. Il Collegio di Garanzia regionale delibera in prima istanza sui ricorsi dei soci riguardanti l'attività dei dirigenti o degli associati a Federconsumatori – APS del proprio territorio, che i ricorrenti devono presentare entro sei mesi dai fatti contestati o dalla notizia certa degli stessi ovvero senza limiti di tempo se le condotte e i fatti denunciati siano perduranti. Il Collegio di Garanzia regionale decide entro i successivi sessanta giorni.
5. Il Collegio di Garanzia nazionale è organo di seconda istanza avverso le decisioni dei Collegi di livello regionale e può essere adito per iscritto entro e non oltre trenta giorni dalla notifica al ricorrente della decisione del Collegio di prima istanza. Il Collegio di Garanzia nazionale decide entro i successivi sessanta giorni; esso, altresì, assume, entro dieci giorni dall'eventuale richiesta, la decisione sulla sospensione dell'efficacia del provvedimento di prima istanza.
6. Ove presso una struttura regionale non sia stato costituito il proprio Collegio di Garanzia, interviene quello nazionale, che assegnerà in prima istanza l'eventuale procedimento apertosi in quell'ambito territoriale a un altro Collegio regionale.
7. Il Collegio di Garanzia nazionale è, altresì, organo di prima istanza sui ricorsi che riguardano l'operato dei Presidenti e dei componenti le Presidenze regionali e nazionale dell'Associazione e i componenti dei Collegi di Garanzia regionali, nonché delle altre persone interessate al medesimo procedimento, la cui seconda istanza è conferita al Collegio Statutario.
8. Il Collegio di Garanzia nazionale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea nazionale dei Soci delegati, che possono essere chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso di loro assenza occasionale o di loro incompatibilità e/o conflitto d'interessi con la procedura oggetto di valutazione; ogni componente è vincolato al massimo della riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa, tranne che successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse.
9. Il Collegio di Garanzia elegge il Presidente e propone il Regolamento per il proprio funzionamento al Consiglio Direttivo, per la ratifica.

10. Il Collegio di Garanzia partecipa con i suoi componenti, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo, al quale fornisce una relazione dell'attività a fine mandato.
11. Le sanzioni irrogabili sono quelle previste dal successivo art.17, nonché quella prevista dal terzo comma del presente articolo, per la specifica fattispecie.

Art. 16 – Collegio Statutario

1. Il Collegio Statutario è l'organo di verifica e interpretazione statutaria; verifica le procedure e gli atti degli organismi e delle strutture della Federconsumatori - APS, di cui può disporre l'annullamento o la rettifica; verifica, altresì, la conformità degli Statuti e dei Regolamenti delle strutture territoriali e regionali, relativamente alle disposizioni aggiuntive eventualmente introdotte dalle strutture, con i principi e le norme generali del presente Statuto.
2. Può richiedere alla Presidenza nazionale di avvalersi, all'occorrenza, ai fini del miglior corredo istruttorio, del supporto degli organi interni di controllo e vigilanza.
3. Riferisce alla Presidenza nazionale della propria attività e, ove ravvisi rilevanti irregolarità nella gestione delle strutture, le segnala per l'assunzione dei provvedimenti del caso.
4. Svolge, inoltre, la funzione di seconda e ultima istanza per i provvedimenti assunti dal Collegio di Garanzia nazionale in prima istanza, avverso cui viene presentato ricorso.
5. Il Collegio Statutario ha, altresì, potestà esclusiva di giudizio, in unica istanza, e di sanzione nei confronti dei componenti del Collegio di Garanzia nazionale.
6. Si pronuncia sui conflitti di interesse che si dovessero verificare in seno alla Presidenza dell'Associazione, nel corso del mandato.
7. Il Collegio Statutario può fungere, inoltre, da collegio arbitrale nelle controversie tra strutture.
8. È composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere chiamati a surrogare quelli effettivi in caso di loro assenza occasionale o di loro incompatibilità con il procedimento oggetto di valutazione.
9. Il Collegio Statutario elegge al suo interno il proprio Presidente e propone al Consiglio Direttivo, per la ratifica, il Regolamento per il suo funzionamento.
10. Il Collegio Statutario partecipa con i suoi componenti, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo, al quale fornisce una relazione d'attività a fine mandato.

Art. 17 – Sanzioni disciplinari per gli associati

1. È passibile di sanzione disciplinare l'iscritto, nonché il non iscritto secondo quanto previsto al precedente art. 15, il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri iscritti o sia lesivo dell'Associazione, arrecandovi danni morali o materiali tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome, o configuri violazione di norme e principi del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
 - a) richiamo verbale;
 - b) biasimo scritto;

- c) in caso di iscritto con incarichi di dirigente a qualsiasi livello, o di componente il Consiglio Direttivo e/o l'Assemblea dei soci delegati, sospensione dalla carica ricoperta da tre a dodici mesi e/o decadenza dall'incarico;
 - d) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritto, con conseguente decadenza dagli eventuali incarichi ricoperti;
 - e) espulsione dall'Associazione.
3. Tali sanzioni dovranno essere irrogate secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione.
 4. In casi di particolare urgenza e gravità, la Presidenza nazionale può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa dell'iscritto, salvo ratifica successiva, entro e non oltre sessanta giorni da parte del Consiglio Direttivo, pena l'inefficacia del provvedimento stesso. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
 5. Resta salva la facoltà dell'iscritto interessato dal provvedimento di sospensione cautelare confermato dal Consiglio Direttivo di fare ricorso al Collegio di Garanzia nazionale che, su tale provvedimento, deciderà entro trenta giorni in unica istanza.

Art. 18 - Sanzioni disciplinari per le strutture provinciali e regionali

1. Le sanzioni per le strutture sono:
 - a) il richiamo;
 - b) il commissariamento, con relativo azzeramento degli organi sociali e conferimento al commissario di tutti i poteri di amministrazione. Il commissariamento delle strutture provinciali è deciso previa consultazione della Struttura regionale di riferimento;
 - c) revoca del rapporto associativo, con conseguente scioglimento della struttura regionale o provinciale secondo la procedura prevista dallo Statuto.

TITOLO IV - DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Autonomia delle strutture

1. Le strutture regionali e provinciali in cui si articola Federconsumatori - APS hanno autonomia giuridica e amministrativa.
2. Esse esercitano le funzioni previste dall'art. 4 del presente Statuto e gestiscono, secondo le norme generali e le regole approvate dagli organi sociali titolari di Federconsumatori - APS, la propria amministrazione e la contabilità, i volontari associati, il personale dipendente, le collaborazioni, le consulenze, le risorse e il patrimonio di loro competenza, rispondendo, in via esclusiva, degli atti da esse compiuti.
3. In caso di chiamate in giudizio, richieste di risarcimento e obbligazioni di qualsivoglia natura da esse assunte, nessuna altra struttura o livello organizzativo diverso di Federconsumatori - APS è tenuto a rispondere in via concorrente o solidale degli atti compiuti e delle obbligazioni assunte dalla struttura interessata.
4. I dirigenti a qualsiasi livello sono responsabili degli atti che compiono, oltre che nei confronti di terzi, anche nei confronti dell'Associazione, la quale, in ragione della loro rilevanza rispetto allo Statuto e agli eventuali

regolamenti interni, alle normative, al Codice civile o penale, potrà chiamare il dirigente a rispondere personalmente, con facoltà di rivalsa del danno patrimoniale e non patrimoniale recato all'Associazione in ragione di atti o di decisioni assunte oppure omesse ingiustificatamente o colpevolmente.

Art. 20 - Risorse e ripartizioni

1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 2 del presente Statuto e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, la Federconsumatori - APS si avvale:
 - a) dei proventi derivanti dall'attività caratteristica e dal rapporto associativo:
 - quote associative;
 - contributi volontari degli associati e donazioni dei cittadini attraverso le dichiarazioni dei redditi;
 - legittimi proventi dell'attività istituzionale e di servizio;
 - b) dei proventi derivanti da altre attività e iniziative dell'Associazione e delle sue strutture:
 - ricavi da sottoscrizioni;
 - proventi da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni, prestazioni di servizio, consulenza o assistenza e quant'altro realizzato per conto e a beneficio degli associati e/o di terzi;
 - contributi di Enti pubblici ed Enti locali o territoriali, della Provincia, della Città Metropolitana, della Regione, dello Stato, delle istituzioni e organizzazioni comunitarie e internazionali;
 - contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati;
 - lasciti e di ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti;
 - proventi ricavati da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto.
2. Le risorse derivanti dall'attività caratteristica e dal rapporto associativo si qualificano quale patrimonio collettivo dell'Associazione e sono assoggettate al principio del loro riparto *pro quota* tra le strutture provinciali, regionali e nazionale secondo le specifiche decisioni assunte dal Consiglio Direttivo nazionale di Federconsumatori - APS e secondo i criteri e le modalità previsti negli appositi regolamenti.
3. Nessuna struttura costituente articolazione di Federconsumatori - APS può sottrarsi alla ripartizione delle risorse derivanti dalle quote associative, dai proventi delle attività istituzionali e di servizio e dai contributi volontari e donazioni dei cittadini nella misura, nelle modalità e nei tempi decisi dagli organi sociali.
4. Le risorse derivanti dalle altre attività e iniziative dell'Associazione, ferma restando la loro disciplina regolamentare e la possibilità di destinarne una quota a forme di solidarietà interna, sono appropriatamente attribuite alle diverse strutture secondo le decisioni degli organi sociali competenti, in base alla loro fonte, alle loro modalità di generazione e di gestione, alla loro destinazione e in base alle caratteristiche specifiche del provento, secondo il principio di massima che valorizza principalmente il livello organizzativo in cui tali risorse sono state prodotte.
5. L'inosservanza di tali disposizioni e delle statuizioni regolamentari comporta responsabilità disciplinare e amministrativa in capo alla struttura inadempiente e ai suoi dirigenti e incaricati.

Art. 21 - Tesoriere

1. La Presidenza potrà nominare un Tesoriere, cui è attribuito il compito di gestione esecutiva dei flussi economici in entrata e uscita, della contabilità e della gestione e amministrazione delle liquidità dell'Associazione e dei relativi impegni di spesa, da effettuarsi sotto la responsabilità del Presidente, ovvero dei suoi delegati, al quale il Tesoriere risponde direttamente.

2. Al Tesoriere potranno essere conferiti compiti di gestione delle risorse economiche, dovendo, per ogni atto di straordinaria amministrazione, ottenere l'autorizzazione scritta del Presidente o di eventuali facenti funzioni di cui all'art. 13 del presente Statuto.
3. Il Tesoriere dovrà, a semplice richiesta, relazionare e mettere a disposizione del Presidente i documenti contabili inerenti alla gestione economico - finanziaria e amministrativa dell'Associazione.

Art. 22 - Ispettori

1. La Presidenza nazionale può nominare, all'occorrenza, propri ispettori, in numero minimo di due, per lo svolgimento di compiti e missioni di verifica amministrativa e contabile nei confronti delle strutture regionali, provinciali e territoriali, al cui termine cessano dall'incarico.
2. Le strutture soggette a ispezione sono tenute a mettere a disposizione degli ispettori tutta la documentazione contabile e amministrativa e ogni materiale richiesto, collaborando attivamente per il più rapido e lineare svolgimento delle verifiche e degli accertamenti; ogni atteggiamento ostativo o dilatorio da parte dei responsabili o degli addetti delle strutture soggette a ispezione costituisce grave infrazione disciplinare.
3. L'esito dell'ispezione sarà valutato dalla Presidenza, che potrà assumere o prescrivere l'adozione di atti e adempimenti da parte della struttura interessata e assumere i provvedimenti opportuni.
4. Considerate le funzioni dei Centri Regolatori, di supporto e coordinamento organizzativo e amministrativo delle proprie strutture territoriali, gli ispettori possono esercitare, su richiesta dei Centri Regolatori stessi, funzioni sussidiarie negli organismi delle strutture regionali e territoriali.

Art. 23 - Bilanci

1. L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La contabilità, scritture, registri, anche in formato elettronico, e la relativa documentazione di supporto devono essere tenuti in ordine e aggiornati, secondo le istruzioni operative e il Regolamento amministrativo nazionale, se predisposto. Essi dovranno essere visionati periodicamente dal Collegio dei Sindaci - Organo di Controllo e messi immediatamente a disposizione, se richiesti, degli organi di verifica e controllo dell'Associazione e dei rispettivi Centri Regolatori.
2. Il bilancio consuntivo è predisposto, a cura delle Presidenze, in tempo utile per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci - Organo di Controllo e per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo o, se non previsto, dell'Assemblea dei soci delegati o dell'Assemblea dei soci nelle strutture con meno di cinquecento associati, entro i termini specificatamente previsti.
3. Tutte le strutture territoriali e regionali dell'Associazione dovranno provvedere all'approvazione del bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e del bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche allo scopo di favorire la presentazione del bilancio nazionale e del bilancio sociale nei tempi utili, secondo quanto previsto al precedente art. 11.
4. Esse, dovranno, altresì, mettere i documenti contabili a disposizione del Collegio dei Sindaci - Organo di Controllo e degli altri organi e/o strutture deputati a esercitare il controllo amministrativo; i Centri Regolatori regionali e, per il loro tramite, le strutture provinciali dell'Associazione, sono altresì tenuti a trasmettere copia dei propri bilanci consuntivi e preventivi alla struttura nazionale entro quindici giorni dalla relativa approvazione.

5. Laddove una struttura non provveda, entro i termini sopra esposti, all'approvazione dei bilanci consuntivo e/o preventivo e alla successiva trasmissione degli stessi, la Presidenza nazionale avrà la potestà di emanare, con apposita delibera, un sollecito formale a provvedere entro e non oltre trenta giorni.
6. Trascorso il termine di cui al precedente comma senza che la struttura abbia ottemperato all'invito, la Presidenza nazionale provvederà alla nomina di un commissario *ad acta*, il quale surrognerà nell'amministrazione la Presidenza della struttura inadempiente, con la funzione di redigere e presentare i bilanci entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico, segnalando le eventuali anomalie di gestione riscontrate. Con l'approvazione dei bilanci, il commissario *ad acta* avrà esaurito il proprio mandato.
7. Le strutture di Federconsumatori - APS, laddove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, dovranno ottemperare alle prescrizioni in materia di pubblicazione e deposito dei bilanci.

TITOLO V- PATRIMONIO SOCIALE E SCIoglIMENTO

Art. 24 – Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio della Federconsumatori – APS è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili a essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa e ovunque siano dislocati.
2. La Federconsumatori - APS non può distribuire, in nessun caso, tra i propri fondatori, associati, dipendenti, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, neanche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e patrimonio, fondi e riserve comunque denominati durante la vita dell'Associazione e in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo diverse disposizioni legislative.
3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, deve essere impiegato secondo quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
4. Le quote associative della Federconsumatori - APS sono, a qualsiasi titolo, intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Art. 25 – Scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'Associazione Federconsumatori-APS

1. Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all'Associazione, può proporre lo scioglimento, la trasformazione o la fusione della stessa.
2. Lo scioglimento della Federconsumatori – APS può essere deciso soltanto dall'Assemblea nazionale dei soci delegati, convocata in via straordinaria con delibera del Consiglio Direttivo o in fase congressuale quadriennale. Per tale decisione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.
3. Il patrimonio residuo della Federconsumatori - APS in caso di scioglimento, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore; l'individuazione di tali Enti è demandata al Consiglio Direttivo e sarà decisa con i due terzi dei voti dei presenti.
4. L'Assemblea nazionale dei soci delegati che delibera lo scioglimento dell'Associazione, riunita in via straordinaria o in sessione congressuale quadriennale, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.
5. La fusione con altre associazioni, la trasformazione e la scissione possono essere decise con le stesse modalità e maggioranze del secondo comma del presente articolo.

Art. 26 - Accorpamento, fusione, scissione e scioglimento di strutture territoriali

1. Il Centro Regolatore regionale, d'intesa con quello nazionale, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 4 del presente Statuto, sentito il Consiglio Direttivo regionale, può proporre per ragioni organizzative o economiche le procedure per l'accorpamento, fusione e scissione di strutture territoriali esistenti nella regione di riferimento, nonché lo scioglimento delle strutture medesime, laddove funzionale ad una migliore organizzazione. In questo caso, per le strutture territoriali interessate sarà convocata l'Assemblea dei soci o, laddove esistente, l'Assemblea dei soci delegati, in sessione straordinaria o in sessione congressuale, per esprimersi sulla proposta. La relativa decisione sarà assunta con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto. Gli eventuali atti di attuazione della decisione adottata saranno di competenza dell'Assemblea come sopra definita.
2. Analogamente, in caso di scioglimento, fusione, scissione e accorpamento di strutture regionali esistenti, il Centro Regolatore nazionale può proporre, per ragioni organizzative o economiche le procedure per l'accorpamento, fusione e scissione di strutture regionali nonché lo scioglimento delle strutture medesime, laddove funzionale ad una migliore organizzazione. In questo caso, per le strutture regionali interessate sarà convocata l'Assemblea dei soci o, laddove esistente, l'Assemblea dei soci delegati, in sessione straordinaria o in sessione congressuale, per esprimersi sulla proposta. La relativa decisione sarà assunta con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto. Gli eventuali atti di attuazione della decisione adottata saranno di competenza dell'Assemblea come sopra definita.
3. Il patrimonio residuo delle strutture interessate, in caso di scioglimento, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre strutture di Federconsumatori - APS ovvero ad altri Enti del Terzo settore; l'individuazione di tali Enti è demandata al Consiglio Direttivo o, se non previsto, all'Assemblea dei soci delegati o all'Assemblea dei soci, nelle strutture con meno di cinquecento associati e sarà decisa con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei presenti.
4. La fusione o l'accorpamento di strutture provinciali o regionali non costituisce di per sé lo scioglimento dell'Associazione, che proseguirà la sua attività nel territorio interessato attraverso le strutture derivanti che verranno costituite all'esito di tali processi.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Rinvii normativi e interpretativi

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti attuativi e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., nonché, in quanto compatibile, del Codice civile, a cui si fa riferimento.
2. Gli atti regolamentari che disciplinano il funzionamento di Federconsumatori - APS, nella loro rilevanza interna ed esterna, sono approvati dal Consiglio Direttivo e costituiscono parte integrante del presente Statuto, al quale sono allegati.
3. Fino alla sua adozione da parte delle strutture regionali e provinciali, le norme del presente Statuto, in particolare ai titoli II, III, IV e V, e dei Regolamenti che ne definiscono la disciplina, costituiscono l'identità univoca dell'Associazione e, pertanto, sono da considerarsi, di diritto, parte integrante degli Statuti regionali e territoriali e, in quanto tali, prevalenti rispetto a previsioni contrastanti o in caso di clausole difformi o

incompatibili eventualmente presenti negli Statuti delle suddette strutture.

Art. 28 - Disposizioni transitorie

1. Entro dodici mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, le strutture regionali e provinciali provvederanno ad adottare il presente Statuto e a presentarlo per la registrazione al RUNTS, previa verifica di conformità da parte del Collegio Statutario Nazionale in caso di approvazione di disposizioni aggiuntive.
2. Fino alla adozione del presente Statuto da parte delle strutture regionali e provinciali, il presente Statuto, nei titoli sopracitati, sarà l'unico riferimento in caso di controversie per il Collegio Statutario.
3. Le strutture interessate, ove non fossero stati costituiti in sessione congressuale tutti gli organi previsti nel presente Statuto, vi provvederanno attraverso la convocazione dell'Assemblea dei soci, dei soci delegati o dell'organo sociale competente per le relative decisioni.



Dott. Alfonso Colucci
Notaio

Certificazione di conformità
di copia su supporto digitale ad originale redatto su
supporto analogico
(ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - recante
il Codice dell'amministrazione digitale - come modificato
dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235)

Io sottoscritto, dottor Alfonso Colucci, Notaio in Roma,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

certifico

mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale (dotata del certificato numero di serie 46 9d
vigente fino alle ore 15:26:54 del 19/07/2026 rilasciato da
Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)
che la presente copia su supporto digitale - composta di
venticinque facciate la presente esclusa - é conforme
all'originale documento su supporto analogico ai miei rogiti
e firmato a norma di legge - ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 (recante il Codice dell'amministrazione
digitale), come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.
235, e dall'art. 68 ter, l. 16 febbraio 1913, n. 89.

In Roma, nel mio studio in via Emanuele Gianturco n. 1.

Roma, 8 (otto) gennaio 2026 (duemilaventisei).

[File Firmato digitalmente dal Notaio Alfonso Colucci]